RIORDINAMENTO DI INDENNITA' ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER LE FORZE ARMATE

Art. 24

Concessione di biglietti ferroviari gratuiti

Per i graduati e militari di truppa di leva che si recano in licenza breve e' posto a carico dell'amministrazione il pagamento del prezzo di trasporto dalla sede di servizio al luogo di residenza e viceversa, per una sola volta nel corso della ferma, se dell'Esercito e dell'Aeronautica, per una volta nel primo anno di ferma e una seconda volta nel periodo successivo, se della Marina.

Versione in vigore dal 11 maggio 1976, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate
Estremi	Legge 5 maggio 1976, n. 187
Titolo	III — Benefici economici a favore dei militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-di-indennita-ed-altri-provvedimenti-per-le-forze-armate/art-24-concessione-di-biglietti-ferroviari-gratuiti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it